

Repertorio n. 7204

Raccolta n. 4691

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

esente da imposta di bollo e di registro

ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della Legge 266/91

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventuno settembre duemilanove, in Civitella in Val di Chiana, nel mio studio in via Aretina Nord n. 42,

(21 settembre 2009)

davanti a me Giacomo Pieraccini, Notaio in Civitella in Val di Chiana, iscritto nel Collegio Notarile di Arezzo,

sono comparsi i Signori:

- **BENCI Antonio**, nato ad Arezzo (AR) il 3 maggio 1951 e residente ad Arezzo (AR) in via G. Verga n. 23, codice fiscale BNC NTN 51E03 A390B;
- **PAGGINI Metella**, nata ad Arezzo (AR) il 3 agosto 1948 e residente ad Arezzo (AR) in via Largo XVI Luglio n. 19, codice fiscale PGG MLL 48M43 A390K;
- **FRANCI Pier Alberto**, nato ad Arezzo (AR) il 18 giugno 1947 e residente ad Arezzo (AR) in via Valle del Vingone n. 72, codice fiscale FRN PLB 47H18 A390K;
- **BINDI Silvia**, nata ad Arezzo (AR) il 31 marzo 1969 e residente a Castiglion Fibocchi (AR) in via S. Agata n. 25/A, codice fiscale BND SLV 69C71 A390M;
- **EBLASI Gianni**, nato ad Arezzo (AR) il 15 aprile 1953 e residente ad Arezzo (AR) in via Darwin n. 13, codice fiscale BLS GNN 53D15 A390M;
- **EBLASI Alessandro**, nato ad Arezzo (AR) il 10 maggio 1951 e residente ad Arezzo (AR) in Villaggio Etruria n. 3, codice fiscale BLS LSN 51E10 A390X.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto pubblico a mezzo del quale convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Tra i costituiti signori BENCI Antonio, PAGGINI Metella, FRANCI Pier Alberto, BINDI Silvia, EBLASI Gianni e EBLASI Alessandro, quali soci fondatori, è costituita un'associazione a scopo benefico denominata

SEZIONE AIL "FEDERICO LUZZI" ONLUS AREZZO,

il cui fine esclusivo, nonché scopo primario, è quello di promuovere lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica nel campo delle leucemie-linfomi ed altre emopatie, cercando di migliorare i servizi e l'assistenza socio-sanitaria in favore dei leucemici, degli emopatici e delle loro famiglie.

Articolo 2

L'associazione non ha fini di lucro, neanche indiretto, è apartitica, apolitica e nel rispetto delle proprie finalità di solidarietà ed utilità sociale, persegue unicamente lo scopo primario di promuovere lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica nel campo delle leucemie ed altre emopatie.

Articolo 3

L'associazione ha sede in Arezzo (AR) presso l'Ordine dei Medici di Arezzo in via Giotto n. 127.

Articolo 4

L'associazione è retta dallo statuto che firmato dai comparenti e da me Notaio si allega sotto la lettera "A" al presente atto, previa lettura da me Notaio datane ai presenti e sottoscrizione da essi e da me effettuatane, e ne forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 5

In deroga alle norme statutarie, i costituiti convengono che tutti i nuovi associati che

Registrato ad Arezzo
il 5 ottobre 2009
al N. 7874 Serie 1T
esatti euro ESENTE

saranno ammessi a far parte dell'associazione fino alla data del 30 settembre 2009 dovranno essere considerati come "Soci Fondatori", previa sottoscrizione delle rispettive domande di ammissione, per accettazione, da parte di tutti i costituiti nel presente atto.

Articolo 6

Inoltre, fino alla prima assemblea che dovrà tenersi entro la data del 10 ottobre 2009, con deroga al rispetto del termine di convocazione di cui all'articolo 11 dello Statuto, e che provvederà alla nomina dei componenti degli Organi dell'associazione, i costituiti dichiarano di nominare Commissario Provvisorio dell'associazione il costituito signor BENCI Antonio, sopra meglio generalizzato, con l'incarico di guidare e reggere l'associazione nelle more e di provvedere agli incombeni necessari per la convocazione formale della suddetta prima assemblea.

Articolo 7

Il nominato Commissario Provvisorio viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento di tutti i riconoscimenti necessari, civili e fiscali, dell'associazione presso le Autorità competenti, finanche quelle intese all'acquisto da parte dell'associazione stessa della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra il nominato Commissario Provvisorio viene facoltizzato ad apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

Articolo 8

Ciascun socio conferisce al fondo iniziale dell'associazione una quota di Euro 10,00 (dieci virgola zero zero).

Le parti richiedono l'esenzione da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della Legge 266/91.

Di quest'atto, parte scritto di mia mano e parte dattiloscritto da persona di mia fiducia in un foglio per quattro facciate fin qui, ho dato io Notaio lettura ai comparenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me si sottoscrivono in calce.

La sottoscrizione avviene alle ore 20,07 (venti virgola zero sette).

firmato:

Paggini Metella

Silvia Bindi

Antonio Benci

Gianni Eblasi

Alessandro Eblasi

Pier Alberto Franci

Giacomo Pieraccini Notaio L.S.

Io sottoscritto Giacomo Pieraccini, Notaio in Civitella in Val di Chiana, certifico che la presente copia, composta di un foglio, comprensiva dell'allegato "A", è conforme al suo originale ai miei rogiti firmato a norma di legge.

Si rilascia ad uso Fiscale.

Civitella in Val di Chiana, 24 maggio 2010.

Il Notaio



STATUTO
PARTE PRIMA: GENERALITÀ

Art.1

Costituzione e Denominazione

1.1 L'Associazione ha la denominazione **SEZIONE AIL "FEDERICO LUZZI" ONLUS AREZZO.**

1.2 L'Associazione dovrà utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS" nonché il segno grafico dell'AIL Nazionale.

L'Associazione potrà richiedere il riconoscimento della Pubblica Autorità.

Art. 2

Sede

2.1 L'Associazione ha sede in Arezzo (AR) presso l'Ordine dei Medici di Arezzo in via Giotto n. 127..

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede e degli uffici sempre nel territorio del Comune di Arezzo .

Art.3

Durata e carattere dell'Associazione

3.1 L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'assemblea dei soci i con la presenza e il voto di almeno $\frac{3}{4}$ del numero dei soci stessi e a mente del successivo art. 24.

3.2 L'Associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro ed è costituita con finalità esclusivamente di solidarietà sociale.

Art. 4


Scopi dell'Associazione

4.1 L'Associazione ha lo scopo di operare per lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sulle leucemie-linfomi ed altre emopatie dei bambini e degli adulti – e per il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie, privilegiando il volontariato senza fine di lucro, in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIL.

L'Associazione può altresì svolgere o commissionare ogni attività di ricerca scientifica biomedica sulle leucemie-linfomi e altre emopatie. L'associazione ha altresì lo scopo di prestare assistenza sanitaria a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche e sociali.

4.2 Di conseguenza, l'Associazione potrà patrocinare, promuovere, organizzare, gestire ed attuare qualsiasi iniziativa, manifestazione, pubblicazione ed attività per:

- a) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere problemi di eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione, diagnosi e terapia delle leucemie-linfomi;
- b) promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca e assistenza esistenti, incoraggiando gli studi e le ricerche per la prevenzione la cura delle leucemie-linfomi;
- c) promuovere ogni opportuna iniziativa anche per attuare il coordinamento sinergico tra le varie associazioni idonee a soddisfare compiutamente l'assistenza domiciliare al paziente;
- d) nell'ambito di quanto previsto al punto b), promuovere la formazione di medici, infermieri e nuovi ricercatori;
- e) facilitare gli scambi d'informazione scientifica, patrocinare e organizzare convegni, sollecitare l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e



privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie-linfomi, alla loro importanza sociale, al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia per la lotta contro i tumori maligni;

f) collaborare con gli organi legislativi e di governo, statali e regionali, e degli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e stimolo;

g) collaborare con le autorità, con gli istituti ed i servizi dipartimentali universitari, con la ASL locale e con le altre istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture ed attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria che di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie;

h) per gli scopi assistenziali di cui al punto g) potrà assumere personale medico e paramedico, attraverso borse di studio e contratti a termine, sia part-time che a tempo pieno, sempre finalizzati all'ambito Ematologico.

4.3 Ai fini predetti l'Associazione si avvarrà dei mezzi finanziari di cui potrà disporre in proprio ovvero convenzionandosi con enti pubblici e con privati. Le dette attività potranno essere gestite in proprio o per conto altrui e anche tramite terzi. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.5

Strumenti

5.1 Nei limiti dei propri scopi non di lucro e tenuto conto di quanto previsto dalle leggi n° 1 e n° 197 del 1991, l'Associazione può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convenzione, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di enti o di società che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, sia utile al conseguimento degli scopi associativi. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie, acquisire a qualsiasi titolo, nel rispetto delle norme di cui all'art.17 c.c., nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto.

5.2 L'Associazione potrà reperire i mezzi finanziari occorrenti per i fini istituzionali anche attraverso pubbliche sottoscrizioni.

Art.6

Soci

6.1 L'Associazione si compone di soci.

La qualifica di socio si acquista con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa domanda e su presentazione di due soci. L'iscrizione comporta l'accettazione dello statuto e l'obbligo del pagamento della quota sociale annuale, il cui importo viene fissato dal Consiglio di Amministrazione.

6.2 Le iscrizioni per i soci decorrono dal momento in cui è accolta la domanda di ammissione.

6.3 I soci partecipano alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e hanno diritto di voto.

6.4 La qualifica di socio è a tempo indeterminato, non può avere il carattere della temporaneità, e può venir meno per i seguenti motivi:

a) per recesso a norma dell'art. 24 del codice civile;

b) per delibera di esclusione del Consiglio di Amministrazione ove il socio ometta di versare la quota di partecipazione annuale ovvero per accertati motivi di

incompatibilità con lo scopo perseguito dall'Associazione, o per aver contravvenuto a norme ed obblighi contenuti nel presente statuto, o per altri motivi che comportino indegnità.

Art.7

Patrimonio e bilanci

7.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote versate dai soci;
- b) da contributi liberali di persone fisiche e giuridiche;
- c) donazioni, eredità e legati;
- d) da contributi, rette, premi di studio, concorsi, spese, sussidi da parte dello Stato e delle regioni, nonché di enti pubblici e privati, italiani e esteri;
- e) da proventi di sottoscrizioni, di manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;
- f) da ogni altra entrata.

7.2 Tutto il patrimonio è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento e di investimento dell'Associazione ad eccezione dei beni vincolati dal donatore o testatore.

7.3 L'esercizio sociale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizierà all'atto della costituzione e chiuderà il 31 dicembre dell'anno in corso.

7.4 Per ogni anno finanziario, il Consiglio di amministrazione presenta all'Assemblea ordinaria dei soci, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente nonché il bilancio preventivo dell'anno in corso.

7.5 È fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

7.6 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale per tutta la durata della vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte del medesimo settore di intervento e di volontariato.

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO

Art.8

Organi

8.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei revisori.

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.9


Partecipazione dell'Assemblea

9.1 I soci hanno diritto di partecipare e di votare nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, dell'Associazione che sono presiedute dal Presidente o dal suo delegato. Alle stesse possono partecipare il Collegio dei revisori e il comitato scientifico senza diritto di voto.

Art.10

Competenze dell'Assemblea

10.1 È di competenza dell'assemblea dei soci in sede ordinaria:



- a) determinare le quote dei soci, ove non vi provveda il Consiglio di Amministrazione;
- b) determinare il numero ed eleggere i membri del Consiglio di amministrazione;
- c) eleggere i tre membri, i due supplenti e i Presidenti del Consiglio dei revisori;
- d) discutere e deliberare l'approvazione dei bilanci annuali, preventivo e consuntivo, ed il programma delle attività presentate dal Consiglio di amministrazione.

10.2 In sede straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Art.11

Convocazione dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea viene convocata dal Presidente e, ove non vi provveda, dal Consigliere di Amministrazione più anziano su richiesta del Collegio dei Revisori.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, per deliberare sul programma dell'attività dell'Associazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

11.2 L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in via ordinaria che in via straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio di amministrazione;
- b) su richiesta motivata di un terzo dei soci, indirizzata al Presidente dell'Associazione;
- c) su richiesta, scritta e motivata, del Consiglio dei revisori.

11.3 Le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, con preavviso di almeno 10 giorni, con mezzi che consentano il riscontro di ricezione, agli indirizzi/recapiti indicati dai soci e che contenga l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione. La convocazione può anche avvenire con affissioni di avviso presso la sede sociale almeno 20 giorni prima con indicazione di tutti gli elementi già indicati e con sintetico annuncio su un giornale locale ovvero, se esistente, su Notiziario o Giornale della Associazione.

Art.12

Costituzione dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

12.2 L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita per le modificazioni statutarie, in prima convocazione, a norma dell'art.21 c.c.; in seconda convocazione le deliberazioni potranno essere assunte con la maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.

12.3 È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio, che ne dichiara vera la firma, perché apposta in sua presenza. Non sono ammesse più di due deleghe a persona.

12.4 Il Presidente, fatta constatare la validità della convocazione e costituzione della Assemblea, designa un socio a fungere da segretario, scelto tra i presenti.

Il verbale delle assemblee viene dettato dal Presidente in forma breve e riassuntiva.

Il testo delle delibere deve essere integrale. Il verbale è scritto e controfirmato dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Art.13

Deliberazione dell'Assemblea

13.1 Ogni socio ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

13.2 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con la presenza di almeno la metà dei soci ed a maggioranza di voti. In seconda convocazione, la deliberazione dell'assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

13.3 Nello stesso modo l'assemblea ordinaria provvede alle nomine degli organi Consiglio di amministrazione e Consiglio dei revisori. In caso di parità di voto, dopo l'eventuale seconda votazione, si considera eletto, rispettivamente:

- consigliere, chi sia socio da maggior tempo;
- revisore, il socio con precedenza su un non socio, e tra soci, quello che lo sia da maggior tempo.

13.4 Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese a norma dell'art.21 c.c.

13.5 Le deliberazioni prese in conformità con lo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti astenuti.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.14

Composizione del Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Consiglio di amministrazione è formato da non meno di tre a non più di undici membri, in numero dispari, scelti tra i soci dell'Associazione.

14.2 Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede ai rinnovi delle cariche sociali; i consiglieri prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di procedere, attraverso cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso fino al termine statutario se dimissionari alcuni membri purché meno della metà. I membri nominati rimangono in carica fino all'Assemblea successiva.

14.4 In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento duraturo della maggioranza dei membri del Consiglio, l'intero Consiglio cessa dell'ufficio, gli Amministratori uscenti devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e, nel frattempo, rimangono in carica per la gestione Ordinaria.

14.5 In caso di cessazione di tutti i consiglieri, il collegio dei revisori provvederà alla gestione ordinaria ed alla convocazione dell'Assemblea dei soci per le nuove nomine.

Art.15

Convocazione e deliberazioni del Consiglio di amministrazione

15.1 Il Consiglio di amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione, almeno una volta a semestre, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando allo stesso Presidente ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno un terzo dei componenti o il Collegio dei revisori.

15.2 Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente dell'Associazione, con avviso almeno 5 giorni prima nei modi di cui al precedente articolo 11, con l'indicazione dell'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo delle riunioni. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono, comunque, valide se presenti tutti i componenti.

Art. 16

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione

16.1 Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, i quali non possono farsi rappresentare, e sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal consigliere più anziano.

16.2 Il Consiglio di amministrazione delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, anche quando alcuni tra questi si astengono.

16.3 Alle adunanze del Consiglio di amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, i revisori e, su invito, il Comitato scientifico.

16.4 Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte constatare dal verbale che dovrà trascritto nell'apposito libro verbali del Consiglio di amministrazione. Il verbale è redatto su indicazione del Presidente che lo firma assieme al segretario di volta in volta designato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art.17

Competenze del Consiglio di amministrazione

17.1 Il Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione elegge il Presidente. Sarà eletto il candidato che otterrà il numero maggiore di voti in caso di parità. In caso di parità di voti verrà eletto il più anziano per iscrizione all'Associazione e, in caso di parità anche per questa ipotesi, il più anziano per età.

17.2 Al Consiglio di amministrazione competono inoltre le seguenti attribuzioni:

- a) deliberare sulle questioni che riguardano l'attività dell'Associazione per l'attuazione dello scopo associativo, secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi ed il programma delle attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) curare o predisporre i rapporti con il volontariato, il personale medico e non medico del centro ove l'Associazione svolge la propria attività;
- e) deliberare l'accettazione di domande per l'ammissione di nuovi soci;
- f) deliberare l'esclusione dei soci;
- g) designare i componenti del comitato scientifico ed il suo presidente, provvedendo ad eventuali sostituzioni in caso di decesso, rinuncia o per gravi motivi sopraggiunti;
- h) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, compiere atti ed operazioni finanziari, mobiliari ed immobiliari che, secondo il suo giudizio, si ritengano necessario per l'esecuzione di attività, od infine, attuare tutte le iniziative del caso con la facoltà di delegarne tutta o in parte l'attuazione;
- i) deliberare su tutti gli atti che non siano attribuiti alla competenza dell'Assemblea a norma di statuto;
- j) determinare le quote dei soci.

17.3 Il Consiglio di amministrazione potrà conferire deleghe specifiche ai propri membri per natura e materia specifica, secondo le capacità e conoscenza dei singoli componenti.

CAPO III

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Art.18

Competenze del Presidente

18.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la dirige; può stare in giudizio, attivo e passivo. A tal riguardo avrà potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni a convenzioni.

18.2 Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio di amministrazione, e di curare la verbalizzazione ai sensi dell'art. 12 ed alla esecuzione delle deliberazioni delle stesse.

Art.19

Elezioni del Presidente

19.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti e dura in carica un triennio e, comunque, non oltre l'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali, salvo dimissioni o revoca. Può essere rieletto senza vincoli di durata.

19.2 In caso di dimissioni o di impedimento *grave* le veci vengono assunte dal membro del Consiglio più anziano.

CAPO IV

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 20

Composizione del Collegio dei revisori

20.1 Il Consiglio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, nominati dall'assemblea dei soci.

20.2 I membri del Collegio vengono scelti di preferenza gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili e degli albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri; i revisori durano in carica per un triennio, svolgono le loro funzioni gratuitamente, salvo deliberazioni assembleare, e sono rieleggibili.

Art. 21

Competenze del Collegio

21.1 Al Collegio dei revisori compete:

- a) controllare la gestione patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti, l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio alle scritture contabili;
- b) presentare all'Assemblea dei soci una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) provvedere, occorrendo, e a norma del presente statuto, a richiedere la convocazione o a convocare l'Assemblea dei soci o il Consiglio di amministrazione, e a quant'altro previsto di competenza del Collegio dallo Statuto.

CAPO V

Art. 22

Istituzione e composizione del comitato scientifico

22.1 Il Consiglio di amministrazione può istituire un comitato scientifico come in appresso stabilito,

22.1 Il comitato scientifico dovrà essere composto da tre o cinque persone, anche non socie, tra le quali un presidente, per la durata di un triennio rinnovabile.

Art. 23

Competenze del comitato scientifico

23.1 Il comitato scientifico avrà il compito di dare un parere specifico per il migliore utilizzo dei fondi dell'associazione in relazione a tutte le attività di assistenza, studio e ricerca.

23.2 Il comitato con il Consiglio di amministrazione a tale scopo il suo presidente, o un competente del comitato designato dal suo presidente, potrà partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione stesso.

23.3 Il comitato viene convocato dal suo presidente nei tempi idonei per lo svolgimento della propria attività e con libertà di forme.

23.4 Per la validità delle decisioni del comitato sarà necessario il voto della maggioranza; in caso di parità varrà il voto del presidente.

23.5 Il Consiglio di amministrazione provvede anche ad eventuali sostituzioni dei membri del comitato.

23.6 Delle riunioni il comitato curerà la relazione in un succinto verbale riflettente la parte decisionale.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Scioglimento

24.1 L'Associazione, può essere sciolta dall'Assemblea dei soci, in sede straordinaria convocata e costituita a norma del presente statuto.

24.2 In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

24.3 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione:

- a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.30 del codice civile e degli articoli 11-12 delle disposizioni di attuazione del medesimo;
- b) delibera sulla devoluzione del patrimonio risultante dalla liquidazione secondo quanto previsto al punto 24.2.

Art. 25

Rinvio

25.1 Per quanto non contemplato e regolato da presente statuto, si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia di ONLUS e di associazione non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali, né fini di lucro e speculativi, nonché la legislazione regionale vigente sulle persone giuridiche private.
firmato:

Metella Paggini

Silvia Bindi

Antonio Benci

Gianni Eblasi

Alessandro Blasi

Pier Alberto Franci

Giacomo Pieraccini L.S.